



CITTÀ DI SANNAZZARO DE' BURGONDI
PROVINCIA DI PAVIA

CODICE ENTE 11275

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione CC / 21 seduta del 28-04-2022 alle ore 18:00

OGGETTO:

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI
OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL
CANONE MERCATALE. APPROVAZIONE.**

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, seduta Pubblica di Prima convocazione.

Risultano		Pres. – Ass.
ROBERTO ZUCCA	SINDACO	Presente
SILVIA BELLINI	CONSIGLIERE	Presente
ROBERTO FUGGINI	CONSIGLIERE	Presente
DAVIDE RABUFFI	CONSIGLIERE	Presente
SIMONA LEONI	CONSIGLIERE	Presente
PAOLO BALDINI	CONSIGLIERE	Presente
CECILIA BARATTINI	CONSIGLIERE	Presente
PAOLA PAGLIARI	CONSIGLIERE	Presente
CAMILLA CARLINI	CONSIGLIERE	Presente
GRAZIELLA INVERNIZZI	CONSIGLIERE	Presente
MARGHERITA PICCININI	CONSIGLIERE	Presente
ALBERTO POZZATI	CONSIGLIERE	Presente
PATRIZIA PIRRONE	CONSIGLIERE	Presente

Totale presenti 13

Totale assenti 0

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa SALVATRICE BELLOMO.

Il SINDACO Ing. ROBERTO ZUCCA - assunta la presidenza e riconosciuta la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sugli oggetti all'ordine del giorno.

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE. APPROVAZIONE.

Il Sindaco introduce l'argomento facendo presente che, anche in questo caso, si tratta di un adeguamento alla normativa vigente al fine di raccordare le disposizioni del Regolamento con quelle relative alle tariffe. Riferisce che le agevolazioni non verranno più definite dal Regolamento, ma dalle deliberazioni relative alle tariffe.

Pozzati Alberto evidenzia, all'interno del paese ed in prossimità dei marciapiedi, la presenza di spazi di passaggio molto angusti che rendono difficoltoso il transito dei pedoni. Chiede se ciò sia previsto dal Regolamento o sia dovuto all'occupazione abusiva di suolo pubblico da parte dei gestori delle attività.

Fuggini Roberto, Consigliere di maggioranza, risponde che a partire dall'anno 2020, in epoca Covid, previa richiesta e successiva autorizzazione, si è data la possibilità ai gestori di attività commerciali di mettere tavolini sulla pista ciclabile, mantenendo una certa distanza, così come di occupare parcheggi nelle vicinanze. Tale agevolazione dovrebbe valere fino al 30 giugno prossimo.

Debora Gatti, Responsabile del Servizio Finanziario, precisa che il Regolamento di cui trattasi disciplina il canone e non le occupazioni.

Pozzati Alberto dichiara che con il suo intervento intendeva portare all'attenzione un problema esistente.

Il Sindaco fa presente che si tratta di scelte. Lo scorso anno la priorità era quella di consentire alle attività commerciali di poter lavorare e, visto che non sarebbe stato possibile svolgere le attività mediante l'utilizzo dei soli spazi interni, si è cercato di arrivare ad un compromesso accettabile tra le due situazioni.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e testualmente recita: *“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.”*;

Richiamata la disciplina inerente il suddetto “canone”, contenuta nei commi da 816 a 836 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Considerato che il suddetto “canone” sostituisce le seguenti entrate: il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche - COSAP, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e

8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni;

Visto l'art. 1, comma 821, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale testualmente recita: *“Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in cui devono essere indicati: a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari; b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie; c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune; d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni; e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie; f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847; g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale; h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”*

Visto l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97 il quale stabilisce che: *«Le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;*

Richiamati:

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;*
- il Decreto del Ministro dell'Interno del 24 dicembre 2021 che ha disposto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali, dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022;
- la Legge n. 15 del 25.02.2022 di conversione del D.L. 30.12.2021 n. 228 che ha differito al 31 maggio 2022 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli Enti Locali.

Preso atto che la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 chiarisce che l'obbligo di pubblicazione, ai sensi del comma 15-ter dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, riguarda i regolamenti in materia di entrate aventi natura tributaria;

Ravvisata la natura patrimoniale del canone di cui trattasi che, pertanto, esclude l'obbligo di trasmissione del regolamento per la successiva pubblicazione;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.lgs. n. 267/2000, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

Visti ed acquisiti l’allegato parere favorevole di regolarità tecnica e l’allegato parere favorevole di regolarità contabile resi dal Responsabile della Struttura 2 Economico Finanziaria ex art. 49 TUEL;

Con votazione resa nei modi e nelle forme di legge avente il seguente risultato: presenti 13, votanti 9, favorevoli 9, contrari 0, astenuti 4 (Invernizzi, Piccinini, Pozzati, Pirrone)

DELIBERA

1. **Di approvare** il Regolamento Comunale per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, composto da n. 72 Articoli, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

2. **Di dare atto** che il suddetto Regolamento entra in vigore il giorno 1° gennaio 2022;

3. **Di dare atto** che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria recate dall’art. 1, commi 816 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché dalle altre disposizioni richiamate nelle norme suddette;

4. **Di incaricare** il Responsabile della Struttura 2 del compimento degli atti successivi conseguenti e necessari per dare attuazione alla presente, ivi compresa la pubblicazione del regolamento sul sito istituzionale dell’Ente, nella Sezione Amministrazione Trasparente;

Successivamente

ritenuta l’urgenza di provvedere in merito,

con separata votazione, resa nei modi e nelle forme di legge e avente il seguente risultato: presenti 13, votanti 9, favorevoli 9, contrari 0, astenuti 4 (Invernizzi, Piccinini, Pozzati, Pirrone)

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i..

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE AVENTE
AD OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE
DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E
DEL CANONE MERCATALE. APPROVAZIONE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(di cui all'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., rilasciato ai sensi e per gli effetti
dell'art. 147/bis, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.)

PARERE Favorevole

data 19-04-2022

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA 2
ECONOMICO FINANZIARIA
F.to Rag. Debora Gatti

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(di cui all'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., rilasciato ai sensi e per gli effetti
dell'art. 147/bis, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.)

PARERE Favorevole

data 19-04-2022

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA 2
ECONOMICO FINANZIARIA
F.to Rag. Debora Gatti



CITTÀ DI SANNAZZARO DE' BURGONDI
PROVINCIA DI PAVIA

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Ing. ROBERTO ZUCCA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa SALVATRICE BELLOMO

~~~~~  
**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Su attestazione del Messo comunale, certifico che copia della presente deliberazione del Consiglio Comunale viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico dell'Ente in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi di legge.

Addì **20-05-2022**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(F.to Dott.ssa SALVATRICE BELLOMO)

\*\*\*\*\*  
**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

- Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. il 28-04-2022

Addì 20-05-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(F.to Dott.ssa SALVATRICE BELLOMO)

\*\*\*\*\*  
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì 20-05-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to (Dott.ssa SALVATRICE BELLOMO)

*Città di Sannazzaro de' Burgondi*



**Regolamento per la disciplina  
del canone patrimoniale di occupazione del suolo  
pubblico e di esposizione pubblicitaria  
e del canone mercatale**

---

Approvato con delibera di C.C. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

|                                                                                                                                  |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE.....                                                                                 | 4  |
| Articolo 1– Disposizioni comuni.....                                                                                             | 4  |
| CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA .....                                                                                        | 5  |
| Articolo 2- Disposizioni di carattere generale.....                                                                              | 5  |
| Articolo 3- Funzionario Responsabile .....                                                                                       | 5  |
| Articolo 4- Tipologia degli impianti pubblicitari.....                                                                           | 5  |
| Articolo 5– Autorizzazioni.....                                                                                                  | 5  |
| Articolo 6- Anticipata rimozione .....                                                                                           | 6  |
| Articolo 7 - Divieti e limitazioni.....                                                                                          | 6  |
| Articolo 8- Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti .....                                                                | 6  |
| Articolo 9– Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari .....                                                                    | 6  |
| Articolo 10– Presupposto del canone .....                                                                                        | 7  |
| Articolo 11- Soggetto passivo.....                                                                                               | 7  |
| Articolo 12- Modalità di applicazione del canone.....                                                                            | 7  |
| Articolo 13– Definizione di insegna d’esercizio.....                                                                             | 8  |
| Articolo 14- Criteri per la determinazione del canone .....                                                                      | 8  |
| Articolo 15– Dichiarazione .....                                                                                                 | 9  |
| Articolo 16- Pagamento del canone.....                                                                                           | 9  |
| Articolo 17– Rimborsi e compensazione.....                                                                                       | 10 |
| Articolo 18- Maggiorazioni - Indennità - Sanzioni .....                                                                          | 10 |
| Articolo 19- Pubblicità effettuata con veicoli in genere .....                                                                   | 11 |
| Articolo 20- Mezzi pubblicitari vari.....                                                                                        | 11 |
| Articolo 21– Riduzioni .....                                                                                                     | 12 |
| Articolo 22- Esenzioni .....                                                                                                     | 12 |
| CAPO III - CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI .....                                                                               | 13 |
| Articolo 23- Tipologia degli impianti delle affissioni.....                                                                      | 13 |
| Articolo 24- Servizio delle pubbliche affissioni.....                                                                            | 13 |
| Articolo 25- Impianti privati per affissioni dirette.....                                                                        | 14 |
| Articolo 26- Modalità delle pubbliche affissioni.....                                                                            | 14 |
| Articolo 27- Canone sulle pubbliche affissioni.....                                                                              | 15 |
| Articolo 28 – Materiale pubblicitario abusivo .....                                                                              | 15 |
| Articolo 29- Riduzione del canone.....                                                                                           | 15 |
| Articolo 30- Esenzione dal canone .....                                                                                          | 16 |
| Articolo 31- Pagamento del canone.....                                                                                           | 16 |
| Articolo 32- Norme di rinvio .....                                                                                               | 16 |
| CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.....                                                                            | 17 |
| Articolo 33– Disposizioni generali.....                                                                                          | 17 |
| Articolo 34- Funzionario Responsabile.....                                                                                       | 17 |
| Articolo 35- Tipologie di occupazioni.....                                                                                       | 17 |
| Articolo 36- Occupazioni abusive.....                                                                                            | 17 |
| Articolo 37- Domanda di occupazione .....                                                                                        | 18 |
| Articolo 38- Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell’atto di concessione o autorizzazione, deposito cauzionale..... | 19 |
| Articolo 39- Obblighi del concessionario.....                                                                                    | 19 |
| Articolo 40- Durata dell’occupazione .....                                                                                       | 20 |

|                                                                                                     |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Articolo 41- Titolarità della concessione o autorizzazione.....                                     | 20 |
| Articolo 42- Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione.....                        | 20 |
| Articolo 43- Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione.....                 | 21 |
| Articolo 44- Rinnovo della concessione o autorizzazione.....                                        | 21 |
| Articolo 45- Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....                            | 21 |
| Articolo 46- Classificazione delle strade.....                                                      | 22 |
| Articolo 47- Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni<br>.....   | 22 |
| Articolo 48- Modalità di applicazione del canone.....                                               | 22 |
| Articolo 49- Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di<br>telecomunicazione..... | 23 |
| Articolo 50- Soggetto passivo.....                                                                  | 24 |
| Articolo 51- Agevolazioni.....                                                                      | 24 |
| Articolo 52- Esenzioni.....                                                                         | 25 |
| Articolo 53- Versamento del canone per le occupazioni permanenti.....                               | 26 |
| Articolo 54- Versamento del canone per le occupazioni temporanee.....                               | 27 |
| Articolo 55- Accertamento e riscossione coattiva.....                                               | 28 |
| Articolo 56- Rimborsi.....                                                                          | 28 |
| Articolo 57- Maggiorazioni - Indennità - Sanzioni.....                                              | 28 |
| Articolo 58- Attività di recupero.....                                                              | 28 |
| CAPO V – CANONE MERCATALE.....                                                                      | 29 |
| Articolo 59- Disposizioni generali.....                                                             | 29 |
| Articolo 60- Funzionario Responsabile.....                                                          | 29 |
| Articolo 61- Domanda di occupazione.....                                                            | 29 |
| Articolo 62- Criteri per la determinazione del canone.....                                          | 29 |
| Articolo 63- Classificazione delle strade.....                                                      | 30 |
| Articolo 64- Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni<br>.....   | 30 |
| Articolo 65- Occupazioni abusive.....                                                               | 31 |
| Articolo 66- Soggetto passivo.....                                                                  | 31 |
| Articolo 67- Versamento del canone.....                                                             | 32 |
| Articolo 68- Accertamento e riscossione coattiva.....                                               | 32 |
| Articolo 69- Rimborsi.....                                                                          | 32 |
| Articolo 70- Indennità - Maggiorazioni – Sanzioni.....                                              | 33 |
| Articolo 71- Attività di recupero.....                                                              | 33 |
| Articolo 72- Disposizioni finali.....                                                               | 33 |

## **CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

### **Articolo 1– Disposizioni comuni**

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, nonché il canone per l'occupazione delle aree e degli spazi destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.
4. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari, ai fini del presente regolamento, si dividono in annuali o permanenti e temporanee o giornalieri:
  - a) Sono annuali le occupazioni a carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno e non superiore a nove anni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
  - b) sono temporanee le occupazioni la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione è inferiore all'anno;
  - c) le occupazioni con ponteggi, steccati e simili nell'ambito dell'attività edilizia, sono da considerare temporanee anche se il periodo di occupazione è superiore a 365 giorni;
  - d) le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione, superiori a 90 giorni, sono considerate annuali;
  - e) le diffusioni di messaggi pubblicitari di cui al successivo art. 15 comma 6, per le quali è stata comunicata una durata superiore a 90 giorni, sono considerate annuali;
  - f) Per la pubblicità temporanea o giornaliera effettuata con locandine, striscioni, gonfaloni, cartelli e simili, la durata minima di esposizione è stabilita in giorni 30.

## **CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

### **Articolo 2- Disposizioni di carattere generale**

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetto al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.

### **Articolo 3- Funzionario Responsabile**

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

### **Articolo 4- Tipologia degli impianti pubblicitari**

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per la diffusione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.
2. La tipologia, la quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale, sono disciplinate dal relativo Piano generale degli impianti pubblicitari che prevede la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alla valutazione della viabilità e del traffico. Oggetto del piano generale degli impianti sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni.

### **Articolo 5- Autorizzazioni**

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.
2. Per la disciplina dell'autorizzazione comunale all'installazione si applicherà il seguente iter:
  - domanda su modulo appositamente predisposto e reperibile anche sul sito istituzionale;
  - disegno in duplice copia riportante le esatte misure del mezzo pubblicitario nonché le caratteristiche tecniche;
  - foto della zona in cui verrà installato il mezzo pubblicitario.

L'esame della domanda verrà effettuato dal settore Tecnico previa acquisizione del parere della Polizia Locale.

### ***Articolo 6- Anticipata rimozione***

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

### ***Articolo 7 - Divieti e limitazioni***

1. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è limitata a casi eccezionali da autorizzare di volta in volta e per tempi ed orari limitati da parte dell'Ufficio Tecnico previa acquisizione del parere del Comando di Polizia Locale, che provvederà anche ad indicare le relative ore di esecuzione e, nel caso di veicoli, il percorso da seguire. Essa è comunque vietata nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti agli ospedali, alle case di cura e di riposo.
2. La distribuzione ed il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici, nonché l'apposizione di volantini o simili sulle auto in sosta, sono vietati a norma del vigente Regolamento di Polizia Locale.
3. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita soltanto in occasione di manifestazioni sportive ed unicamente nei luoghi dove queste si svolgono. Eccezionalmente, in altre occasioni, dovrà essere autorizzata e disciplinata direttamente dall'Amministrazione comunale.

### ***Articolo 8- Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti***

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

### ***Articolo 9- Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari***

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva o in assenza della dichiarazione di cui al successivo articolo 15 comma 6, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni non eseguite dal Comune o dal soggetto gestore del servizio.
2. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, di cui al successivo articolo 18, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la

diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006.

3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

### ***Articolo 10- Presupposto del canone***

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
2. Fermo restando il disposto del comma 818, dell'articolo 1 della Legge 160/2019, il canone per l'autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, avvenga mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile delle province per cui le stesse abbiano istituito il canone di cui alla lettera a) del comma 819 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
3. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi pubblicitari, anche abusivi, diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato nonché i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

### ***Articolo 11- Soggetto passivo***

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza o dispone del mezzo per diffondere il messaggio.
2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

### ***Articolo 12- Modalità di applicazione del canone***

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al metro quadrato superiore; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto<sup>1</sup>.

4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

### **Articolo 13- Definizione di insegna d'esercizio**

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, vetri, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede o nelle immediate pertinenze di un esercizio, di un'industria, attività di commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio; l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono.

### **Articolo 14- Criteri per la determinazione del canone**

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
  - a) classificazione delle strade;
  - b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa o illuminata;
  - c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
  - d) valore economico della zona e dell'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.
3. I coefficienti moltiplicatori relativi alle varie tipologie di esposizione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, i coefficienti si intendono prorogati di anno in anno.
4. Per la diffusione pubblicitaria effettuata sia in forma opaca che luminosa o illuminata il relativo canone è dovuto, in relazione alla categoria di appartenenza, alla tipologia di esposizione, applicando il coefficiente moltiplicatore di cui alla delibera di approvazione delle tariffe in relazione ai seguenti criteri:

- a) Diffusione pubblicitaria con superficie fino ad 1 mq.;
- b) Diffusione pubblicitaria con superficie tra 1,01 mq e 5 mq.
- c) Diffusione pubblicitaria con superficie tra 5,01 mq. e 8 mq.;
- d) Diffusione pubblicitaria con superficie superiore a 8,01 mq.

5. Per l'esposizione pubblicitaria effettuata in forma luminosa o illuminata il canone, come determinato dal precedente comma 4, è dovuto in relazione alla tipologia di esposizione ed è maggiorato del 100%

### **Articolo 15- Dichiarazione**

1. Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal comune, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
2. Il modello di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.
3. La dichiarazione deve essere presentata direttamente all'Ufficio protocollo, il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta al Comune prima dell'inizio della pubblicità.
4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
5. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
6. La richiesta di autorizzazione non è prevista e risulta assolta da una dichiarazione da presentare al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:
  - a) locandine;
  - b) pubblicità su autoveicoli;
  - c) tutte le esposizioni pubblicitarie non rientranti nell'art. 23 del Codice della Strada (D.P.R. 285/1992)
7. In caso di affidamento del servizio la dichiarazione va presentata direttamente al gestore.

### **Articolo 16- Pagamento del canone**

1. Il pagamento deve essere effettuato secondo le modalità individuate dalla normativa vigente.
2. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione anticipata prima dell'esposizione pubblicitaria.

3. Per le diffusioni di messaggi pubblicitari permanenti, aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
4. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno.
5. Per il canone annuale, qualora sia di importo superiore ad € 1.500,00, può essere corrisposta in quattro rate trimestrali aventi scadenza il 31 gennaio 31 marzo, il 30 giugno ed il 30 settembre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
6. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendo le condizioni, in rate quadrimestrali anticipate.
7. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

#### ***Articolo 17- Rimborsi e compensazione***

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate su richiesta scritta del contribuente, a condizione che la compensazione non vada ad interessare annualità successive all'anno in cui il diritto al rimborso è stato accertato. Il funzionario responsabile comunica in tempo utile l'eventuale l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
3. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi legali.

#### ***Articolo 18- Maggiorazioni - Indennità - Sanzioni***

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la maggiorazione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali.
2. Il tardivo o parziale versamento entro il quindicesimo giorno dalla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una maggiorazione del 10%. Oltre il quindicesimo giorno si applica una maggiorazione del 30%.
3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari, oltre al canone dovuto, si applica un'indennità pari al canone stesso maggiorato del al 50 per cento;
4. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
5. Le maggiorazioni ed indennità di cui ai precedenti commi, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
6. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una

situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel vigente Regolamento delle entrate comunali.

### ***Articolo 19- Pubblicità effettuata con veicoli in genere***

1. Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, fino a tre metri quadrati di superficie, il canone dovuto è approvato dalla Giunta Comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Le superfici eccedenti tale soglia dimensionale, vengono assoggettate al canone in base ai criteri previsti dal presente regolamento. La pubblicità è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
3. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela, poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari "mobili", non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, ovvero nel caso in cui la sosta si protragga per un periodo superiore a due ore, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, oppure tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi.
4. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

### ***Articolo 20- Mezzi pubblicitari vari***

1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone stabilito dalla Giunta Comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
2. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone nella misura prevista nella delibera di approvazione delle tariffe.
3. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa prevista nella delibera di approvazione delle medesime.
4. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, un canone pari alla tariffa prevista nella deliberazione di approvazione delle tariffe.
5. Per la pubblicità effettuata con pannelli luminosi è previsto il canone nella misura stabilita nella deliberazione di approvazione delle tariffe.

6. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili che attraversano strade o piazze è previsto il canone nella misura stabilita nella deliberazione di approvazione delle tariffe.
7. Per la pubblicità' effettuata attraverso proiezioni è previsto il canone nella misura stabilita nella deliberazione di approvazione delle tariffe.

### **Articolo 21- Riduzioni**

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto del 50%:
  - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
  - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
  - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
2. Le pubblicità di cui ai commi precedenti, dalla lettera a) alla lettera c), beneficiano della riduzione a condizione che non riportino la indicazione di pubblicità, logotipi o sponsor a carattere commerciale e che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale con il limite massimo di 300 centimetri quadrati.

### **Articolo 22- Esenzioni**

1. Sono esenti dal canone:
  - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitatae non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metroquadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
  - b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
  - c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
  - d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
  - e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

- f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro
- h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
- i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'[articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289](#), rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- j) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
  - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
  - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
  - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- k) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.

### **CAPO III - CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI -**

#### ***Articolo 23- Tipologia degli impianti delle affissioni***

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. La superficie da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica è pari al 30% della superficie disponibile.
3. La superficie degli impianti da destinare alle affissioni di natura commerciale è pari al 70% della superficie disponibile.

#### ***Articolo 24- Servizio delle pubbliche affissioni***

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Sannazzaro de' Burgondi costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.
2. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione di manifesti per comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e comunque prive di rilevanza economica.

3. Il servizio gestisce altresì le affissioni con contenuto commerciale ovvero contenenti messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

### ***Articolo 25- Impianti privati per affissioni dirette***

1. La Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

### ***Articolo 26- Modalità delle pubbliche affissioni***

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.
2. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del Comune o del gestore. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.
3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il gestore del servizio mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
5. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
6. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro novanta giorni.
7. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
8. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
9. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di € 26,00 per ciascuna commissione.

10. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.

### ***Articolo 27- Canone sulle pubbliche affissioni***

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni, stabilite con la delibera di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente regolamento.
2. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70X100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione è pari a 10 giorni.
3. Il canone per l'affissione è maggiorato nei seguenti casi:
  - a) + 50% per richieste di affissione di manifesti inferiori a cinquanta fogli;
  - b) + 50% per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli;
  - c) +100% per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli.
  - d) +100% per richieste di affissione di manifesti in spazi scelti espressamente

Le maggiorazioni di cui alle lettere a), b), c), d) sono stabilite nella Delibera della Giunta Comunale di approvazione delle tariffe.

### ***Articolo 28 – Materiale pubblicitario abusivo***

1. Sono considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive si presumono effettuate dal quinto giorno antecedente il verbale di accertamento.
3. Alle affissioni abusive si applicano le indennità e maggiorazioni previste dall'articolo 18 del presente Regolamento.
4. Per la rimozione o la copertura dei manifesti abusivi, come previsto dall'articolo 9 comma 3 del presente regolamento, il costo per la rimozione o copertura di ciascun manifesto di formato 70 x100 è stabilito in € 5,00 (cinque/00) per ogni manifesto rimosso o coperto.

### ***Articolo 29- Riduzione del canone***

1. La riduzione del canone sulle delle pubbliche affissioni nella misura del 50% è prevista nei seguenti casi:
  - a) manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
  - b) manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
  - c) manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

- d) manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
  - e) per gli annunci mortuari;
2. I manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione a condizione che non riportino la indicazione di pubblicità, logotipi o sponsor a carattere commerciale e che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale con il limite massimo di 300 centimetri quadrati.

### ***Articolo 30- Esenzione dal canone***

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
- a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Sannazzaro de' Burgondi e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso;
  - b) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
  - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
  - d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
  - e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
  - f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

### ***Articolo 31- Pagamento del canone***

1. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta de servizio, con le modalità previste dalla Legge.

### ***Articolo 32- Norme di rinvio***

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo II, di leggi vigenti, nonché le disposizioni dello Statuto e deiregolamenti comunali rilevanti in materia.

## **CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

### **Articolo 33- Disposizioni generali**

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.
2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
3. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al capo IV del presente regolamento. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetta al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.
4. La diffusione di messaggi pubblicitari nelle aree mercatali da parte di venditori ambulanti ed operatori mercatali è esente dal canone. Per l'applicazione del canone per le occupazioni nelle aree mercatali da parte di venditori ambulanti ed operatori mercatali si rinvia alla disciplina contenuta nel CAPO V del presente regolamento.
5. La diffusione di messaggi pubblicitari nelle aree occupate con dehors, pedane, tavoli, sedie, etc... per spazi di ristoro all'aperto annessi a locali di pubblico esercizio (bar, ristoranti, etc...) di somministrazione di alimenti e bevande è esente dal canone. L'applicazione del canone alle occupazioni descritte nel precedente periodo è disciplinata dal presente CAPO IV.

### **Articolo 34- Funzionario Responsabile**

6. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
7. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

### **Articolo 35- Tipologie di occupazioni**

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
  - a) sono annuali o permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
  - b) sono giornaliere o temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.

### **Articolo 36- Occupazioni abusive**

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono

considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:

- difforni dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
  - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito verbale di constatazione. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
  3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
  4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, di cui al successivo articolo 58 si considerano permanenti le occupazioni di cui al punto a) comma 1 dell'articolo 35 di questo regolamento, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

### ***Articolo 37- Domanda di occupazione***

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione.
2. La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata 30 giorni prima dell'inizio della medesima.
3. La domanda di autorizzazione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata 10 giorni prima dell'inizio della medesima.
4. L'amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dal comma 2 e 3, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.
5. La domanda di concessione o autorizzazione, redatta su carta legale, deve contenere:
  - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso, il numero di telefono, l'eventuale indirizzo PEC se posseduto o indirizzo e-mail;
  - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA il numero di telefono, l'eventuale indirizzo PEC se posseduto o indirizzo e-mail;
  - c) l'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare;
  - d) la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari;
  - e) la durata dell'occupazione (data inizio occupazione e data fine occupazione) espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;
  - f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire;

- g) la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento e a tutte le norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere a tutela del pubblico transito, interesse e proprietà.
6. Ove occorra, la domanda dovrà essere corredata da grafici, fotografie, progetti e da quanto altro richiesto dai competenti uffici.
  7. La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.
  8. Ai sensi dell'art. 2 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi dei commi precedenti, è fissato in 30 (trenta) giorni. Qualora vengano richiesti da parte dell'ufficio competente chiarimenti e/o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogato di 15 (quindici) giorni.
  9. L'Amministrazione Comunale ha sempre la facoltà di respingere le richieste di cui ai precedenti commi, motivandone il rigetto. Sono comunque rigettate le richieste di occupazione suolo pubblico per l'esercizio di attività non consentite dalle vigenti disposizioni di legge o che siano in contrasto con motivi di estetica o di decoro cittadino, oppure non siano conciliabili con le esigenze della pubblica viabilità.
  10. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.
  11. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.

**Articolo 38- Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione, deposito cauzionale**

1. L'atto di concessione o autorizzazione è emesso dall'ufficio competente secondo le norme vigenti e/o l'organizzazione comunale, anche sulla base dei pareri, vincolanti o consultivi, espressi dagli altri uffici competenti dell'ente o di altre amministrazioni pubbliche.
2. Le occupazioni di suolo che possono arrecare danni alle strutture pubbliche (con manufatti, lavori edili, chioschi, ecc.) sono subordinate al versamento di una cauzione a garanzia della restituzione dell'area concessa nelle medesime condizioni antecedenti l'occupazione.
3. L'entità della cauzione è stabilita dall'ufficio competente, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche.
4. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo, compreso quello di assolvimento del canone. E' restituita al termine della verifica della conclusione dell'occupazione, dell'inesistenza di danni, del perfetto adempimento di tutti gli altri obblighi imposti dal provvedimento di concessione.

**Articolo 39- Obblighi del concessionario**

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:
  - a) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;
  - b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
  - c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza ed al controllo l'atto che legittima l'occupazione;
  - d) divieto di sub-concessione o di trasferimento a terzi della concessione;
  - e) versamento del canone alle scadenze previste.
2. Nel caso di cessione d'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di sub-ingresso.

#### **Articolo 40- Durata dell'occupazione**

1. Le concessioni, sia permanenti che temporanee, sono rilasciate di norma per la durata massima di anni 9, salvo quanto disposto da specifiche normative o altri regolamenti comunali, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni. La concessione o autorizzazione acquista efficacia al momento del ritiro o dell'annullamento della stessa.

#### **Articolo 41- Titolarità della concessione o autorizzazione**

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la sub-concessione, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 39, comma 2.
2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato. Il rilascio del provvedimento di subentro nella concessione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'occupazione oggetto di subentro o cessione. La procedura di subentro nel provvedimento di concessione/autorizzazione non potrà perfezionarsi finché il debito non sia stato assolto, anche dal subentrante. Nelle more della procedura di subentro nella concessione/autorizzazione il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente previo versamento di quanto dovuto.

#### **Articolo 42- Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione**

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:
  - a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
  - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
  - c) la violazione alla norma di cui all'articolo 39, comma 1, lettera d), relativa al divieto di sub-concessione.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.

3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
  - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
  - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
  - c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.

#### ***Articolo 43- Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione***

1. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune non danno diritto ad alcuna indennità, neanche a titolo di rimborso spese, salvo il rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.

#### ***Articolo 44- Rinnovo della concessione o autorizzazione***

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno venti ( 20 ) giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, due (2) giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.

#### ***Articolo 45- Criteri per la determinazione della tariffa del canone***

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019. Le misure di tariffa sono definite nella delibera di approvazione delle tariffe.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
  - a) classificazione delle strade;
  - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
  - c) durata dell'occupazione;
  - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
  - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. I coefficienti moltiplicatori relativi ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, i coefficienti si intendono prorogati di anno in anno.

#### ***Articolo 46- Classificazione delle strade***

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi

soprastanti e sottostanti, il territorio comunale è suddiviso in due categorie in base alla loro importanza ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare, come da elenco riportato nell'allegato A) che forma parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle strade appartenenti alla 1<sup>a</sup> categoria viene applicata la tariffa più elevata. Per le strade di 2<sup>a</sup> categoria la tariffa è ridotta in misura del 30 per cento rispetto alla prima.
4. L'elenco delle strade appartenenti alle diverse categorie è riportato nell'allegato A del presente Regolamento.

#### **Articolo 47- Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni**

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche permanenti, sono soggette al pagamento del canone per anni solari indipendentemente dalla data di inizio delle stesse, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma. Le relative tariffe non sono frazionabili.
2. Per le occupazioni permanenti il canone va corrisposto annualmente ad anno solare non frazionabile entro 30 giorni dal rilascio della concessione, anche nel caso in cui la stessa sia rilasciata in corso d'anno. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno, con tariffa ad anno solare non frazionabile.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o a fasce orarie. Le fasce orarie sono le seguenti:
  - occupazioni fino a 12 ore non frazionabili: le misure di tariffa sono determinate nella delibera di approvazione delle tariffe;
  - occupazioni da 12 a 24 ore non frazionabili: tariffa giornaliera

#### **Articolo 48- Modalità di applicazione del canone**

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni
3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.
4. Per le occupazioni del sottosuolo il canone annuo è ridotto ad un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi il canone va applicato fino ad una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, il canone è aumentato di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
5. Le occupazioni di suolo pubblico realizzate con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie esterna assoggettabile al pagamento del canone, è quella

corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione.

6. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al mezzo metro quadrato o lineare. Le occupazioni superiori al mezzo metro quadrato o lineare e inferiori al metro quadrato o lineare si arrotondano al metro quadrato o lineare.
7. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo dell'occupazione.
8. Per le occupazioni con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree sulle quali insiste già un'occupazione, il canone si applica sulla sola parte sporgente dall'area sulla quale insiste l'occupazione qualora la parte sovrastante con tende o simili sia a carattere permanente o temporanea come la parte sottostante. Nel caso in cui la parte sovrastante sia a carattere permanente e l'altra parte a carattere temporaneo, anche la parte sovrastante è assoggettata al pagamento del canone nella totalità e non solo per la parte sporgente.
9. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
10. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria prevista di € 1,50 ( uno virgola cinquanta ). In ogni caso l'ammontare del canone dovuto al Comune non può essere inferiore a € 800,00. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.

#### ***Articolo 49- Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione<sup>2</sup>***

1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente ufficio comunale.
2. Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 259 del 2003 e può avere per oggetto:
  - a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
  - b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni;
3. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:

- a) durata minima 6 anni;
  - b) in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata;
  - c) è fatto obbligo di ospitare impianti di pubblica illuminazione a titolo gratuito, qualora il comune lo richieda.
4. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo pari:
- per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. a), alla tariffa generica prevista per la zona di riferimento aumentata del 1000 per cento;
  - per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. b), alla tariffa determinata secondo la precedente lettera a) aumentata del 50 per cento per ciascun apparato installato oltre al primo in modalità co-siting e/o sharing;
  - per le occupazioni rilasciate su edifici, il canone calcolato ai sensi delle lettere a) e b) è aumentato del 50 per cento.
5. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni. Il relativo canone viene quantificato aumentando del 1000 per cento il canone giornaliero, senza applicazione di eventuali riduzioni o agevolazioni previste dal presente regolamento per le occupazioni temporanee.
6. Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.

#### ***Articolo 50- Soggetto passivo***

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto<sup>3</sup>.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

#### ***Articolo 51- Agevolazioni***

1. Per le occupazioni temporanee (con esclusione dei mercati disciplinati al Capo V di questo regolamento) di durata uguale o superiore a 15 giorni la tariffa è ridotta del 20 per cento. A tal fine nella delibera di approvazione delle tariffe è già quantificata la tariffa ridotta del 20 per cento.
2. Per le occupazioni temporanee (con esclusione dei mercati disciplinati al Capo V di questo regolamento) di durata uguale o superiore a 30 giorni la tariffa è ridotta del 50 per cento. La presente riduzione è cumulabile con quella prevista al comma 1 del presente articolo. A tal fine nella delibera di approvazione delle tariffe è già quantificata la tariffa ridotta del 20 e del 50 per cento.
3. Per le occupazioni temporanee sovrastanti e sottostanti il suolo il canone è dovuto con tariffa prevista nella delibera di approvazione delle tariffe;
4. per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, circhi, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, il canone è dovuto con tariffa prevista nella delibera di approvazione delle tariffe e le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10% per la parte eccedente 1000 mq;
5. per le occupazioni aventi finalità politiche, culturali e sportive il canone è dovuto con tariffa prevista nella delibera di approvazione delle tariffe;

6. per le occupazioni effettuate da pubblici esercizi e produttori agricoli il canone è dovuto con tariffa prevista nella delibera di approvazione delle tariffe.
7. per le occupazioni effettuate per l'esercizio di attività edilizia il canone è dovuto con tariffa prevista nella delibera di approvazione delle tariffe.
8. La Giunta Comunale con propria delibera, può concedere riduzioni del canone per particolari occupazioni con finalità di interesse generale.
9. Le riduzioni di cui al comma 1 e 2 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.
10. Le riduzioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle occupazioni site nelle aree mercatali disciplinate nel Capo V del presente regolamento.

### **Articolo 52- Esenzioni**

1. Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali;
- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g) i passi carrabili o pedonali;
- h) vasche biologiche;
- i) le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
- j) le occupazioni realizzate con vasi, fioriere a scopo ornamentale o rastrelliere al servizio del cittadino;
- k) le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune;
- l) le occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali;
- m) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile;
- n) le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità. L'esenzione opera limitatamente ai primi tre anni dalla data di accantieramento;
- o) le occupazioni realizzate per iniziative culturali e sportive patrocinate dal Comune, anche se congiuntamente con altri Enti;

- p) le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci.

### ***Articolo 53- Versamento del canone per le occupazioni permanenti***

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente con tariffa ad anno solare non frazionabile.
2. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone deve essere corrisposto entro 30 giorni dal rilascio della concessione per il primo anno con tariffa ad anno solare non frazionabile, e per gli anni successivi ad anno solare entro il 31 gennaio di ogni anno con tariffa annua non frazionabile.
3. Per le occupazioni a carattere permanente rilasciate con concessione pluriennale il canone deve essere quantificato per ogni anno sia per le occupazioni temporanee che per le occupazioni permanenti e deve essere versato nei termini previsti in questo regolamento.
4. Il Comune trasmette alla concessionaria del servizio le concessioni/autorizzazioni rilasciate.
5. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno.
6. Il versamento del canone deve essere effettuato con le modalità indicate dal Comune o dal gestore del servizio.
7. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 gennaio, 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 500,00. Il mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale. Il contribuente è tenuto a presentare istanza alla concessionaria del servizio per ottenere l'autorizzazione al pagamento rateale.
8. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.
9. Le occupazioni generiche del suolo sono assoggettate al canone con tariffa prevista nella delibera di approvazione delle tariffe.
10. Le occupazioni di spazi soprastanti il suolo sono assoggettate al canone con tariffa prevista nella delibera di approvazione delle tariffe.
11. Le occupazioni con tende solari sono assoggettate al canone con tariffa prevista nella delibera di approvazione delle tariffe.
12. Le occupazioni con griglie/bocche di lupo sono assoggettate al canone con tariffa prevista nella delibera di approvazione delle tariffe.
13. Le occupazioni permanenti del sottosuolo con serbatoi sono assoggettate al canone con tariffa prevista nella delibera di approvazione delle tariffe.

### ***Articolo 54- Versamento del canone per le occupazioni temporanee***

1. Per le occupazioni temporanee con esclusione dei mercati disciplinati al Capo V di questo regolamento, il canone deve essere versato entro il giorno successivo al rilascio dell'autorizzazione/concessione.

Nel caso di autorizzazione/concessione per occupazioni temporanee di durata non inferiore a 90 giorni, il canone deve essere versato entro 30 giorni dal rilascio della concessione.

2. Per le occupazioni a carattere temporaneo rilasciate con concessione pluriennale, il canone deve essere quantificato per ogni anno e deve essere versato nei termini previsti in questo regolamento.
3. Il Comune trasmette alla concessionaria del servizio le autorizzazioni/concessioni rilasciate
4. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate qualora l'importo del canone sia superiore ad € 500,00. Il mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale. Il contribuente, sussistendone le condizioni, è tenuto a presentare istanza alla concessionaria del servizio per ottenere l'autorizzazione al pagamento rateale.
5. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni temporanee possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.
6. Le occupazioni generiche del suolo sono assoggettate al canone a fasce orarie non frazionabili nella misura prevista nella delibera di approvazione delle tariffe. Le fasce orarie sono le seguenti:
  - occupazioni fino a 12 ore non frazionabili
  - occupazioni da 12 a 24 ore non frazionabili
7. Le occupazioni temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo sono assoggettate al canone a fasce orarie non frazionabili nella misura prevista nella delibera di approvazione delle tariffe. Le fasce orarie sono le seguenti:
  - occupazioni fino a 12 ore non frazionabili
  - occupazioni da 12 a 24 ore non frazionabili
8. Le occupazioni temporanee effettuate da parte di pubblici esercizi e di esercizi commerciali sono assoggettate al canone a fasce orarie non frazionabili nella misura prevista nella delibera di approvazione delle tariffe. Le fasce orarie sono le seguenti:
  - occupazioni fino a 12 ore non frazionabili
  - occupazioni da 12 a 24 ore non frazionabili
9. Le occupazioni temporanee con tende solari (con esclusione dei mercati disciplinati al Capo V di questo regolamento) sono assoggettate al canone a fasce orarie non frazionabili nella misura prevista nella delibera di approvazione delle tariffe. Le fasce orarie sono le seguenti:
  - occupazioni fino a 12 ore non frazionabili
  - occupazioni da 12 a 24 ore non frazionabili
10. Le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono assoggettate al canone a fasce orarie non frazionabili nella misura prevista nella delibera di approvazione delle tariffe. Le fasce orarie sono le seguenti:
  - occupazioni fino a 12 ore non frazionabili
  - occupazioni da 12 a 24 ore non frazionabili
11. Le occupazioni realizzate con installazione di attrazioni, circhi, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante sono assoggettate al canone a fasce orarie non frazionabili nella misura prevista nella delibera di approvazione delle tariffe. Le fasce orarie sono le seguenti:
  - occupazioni fino a 12 ore non frazionabili
  - occupazioni da 12 a 24 ore non frazionabili
12. Le occupazioni temporanee effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti (con stand, banchi, ecc...) con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi, circhi, divertimenti dello spettacolo viaggiante, sono assoggettate al canone a fasce orarie non frazionabili nella delibera di approvazione delle tariffe. Non sono previste riduzioni. Le fasce orarie sono le seguenti:

- occupazioni fino a 12 ore non frazionabili
- occupazioni da 12 a 24 ore non frazionabili

#### ***Articolo 55- Accertamento e riscossione coattiva***

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento sono effettuate con le procedure previste dal Regolamento Generale del Entrate e dall'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

#### ***Articolo 56- Rimborsi***

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titolo di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi legali.

#### ***Articolo 57- Maggiorazioni - Indennità - Sanzioni***

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la maggiorazione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali .
2. Per le occupazioni abusive, oltre al canone dovuto, si applica un'indennità pari al canone stesso maggiorato del 50 per cento.
3. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 55 del presente Regolamento.
4. Le indennità e maggiorazioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
5. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento generale delle entrate comunali.

#### ***Articolo 58- Attività di recupero***

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, maggiorazioni, indennità ed interessi non supera € 20,00.

### ***CAPO V – CANONE MERCATALE***

#### ***Articolo 59– Disposizioni generali***

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

### **Articolo 60- Funzionario Responsabile**

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.

In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

### **Articolo 61- Domanda di occupazione**

Le procedure di autorizzazione sono disciplinate dal Regolamento del Commercio su Aree Pubbliche approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 38 in data 23/03/2011.

### **Articolo 62- Criteri per la determinazione del canone**

1. La tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone è quella indicata nell'articolo 1, comma 842 della legge n. 160 del 2019. Le misure di tariffa sono definite nella delibera di approvazione delle tariffe.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
  - a) classificazione delle strade;
  - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati;
  - c) durata dell'occupazione;
  - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
  - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d) i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Qualora non deliberate espressamente, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
4. L'applicazione dei coefficienti di correzione per il canone mercatale non può determinare aumenti superiori al 25% della tariffa standard.
5. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.
6. Al verificarsi di particolari situazioni di necessità, quali calamità naturali o epidemie, con provvedimento di Giunta Comunale, potranno essere disposte riduzioni o agevolazioni tariffarie.

### **Articolo 63- Classificazione delle strade**

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, il territorio comunale è suddiviso in due categorie in base alla loro importanza ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare, come da elenco riportato nell'allegato A) che forma parte integrante e sostanziale del presente regolamento.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle strade appartenenti alla 1<sup>a</sup> categoria viene applicata la tariffa più elevata. Per le strade di 2<sup>a</sup> categoria la tariffa è ridotta in misura del 30 per cento rispetto alla prima.

### **Articolo 64- Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni**

1. Le occupazioni nei mercati sono temporanee.
2. Le occupazioni sono assoggettate al canone a fasce orarie non frazionabili come indicato nella delibera di approvazione delle tariffe. Le fasce orarie sono le seguenti:
  - occupazioni fino a 12 ore non frazionabili
  - occupazioni da 12 a 24 ore non frazionabili
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe.
4. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale da parte dei titolari di posto fisso è applicata una riduzione del 40 (quaranta) per cento sul canone complessivamente determinato. A tal fine nella delibera di approvazione delle tariffe, è prevista la tariffa già ridotta del 40%. Tale riduzione non è applicabile ai commercianti ambulanti non titolari di posto fisso.
5. Le occupazioni realizzate dai venditori ambulanti Titolari di posto fisso nel mercato comunale sono assoggettate al canone a fasce orarie non frazionabili nella misura prevista nella delibera di approvazione delle tariffe. Le fasce orarie sono le seguenti:
  - occupazioni fino a 12 ore non frazionabili
  - occupazioni da 12 a 24 ore non frazionabili
6. Le occupazioni realizzate con tende e simili da operatori del commercio ambulante Titolari di posto fisso nelle aree mercatali sono assoggettate al canone a fasce orarie non frazionabili nella misura prevista nella delibera di approvazione delle tariffe. Le fasce orarie sono le seguenti:
  - occupazioni fino a 12 ore non frazionabili
  - occupazioni da 12 a 24 ore non frazionabiliLa superficie è determinata solo per la parte di tenda (o simili) sporgente dai banchi.
7. Le occupazioni realizzate dai venditori ambulanti non titolari di posto fisso, produttori agricoli, operatori nel mercato sono assoggettate al canone a fasce orarie non frazionabili nella misura prevista nella delibera di approvazione delle tariffe. Non sono previste riduzioni. Le fasce orarie sono le seguenti:

- occupazioni fino a 12 ore non frazionabili
  - occupazioni da 12 a 24 ore non frazionabili
8. Per le occupazioni realizzate dagli operatori non titolari di posto fisso nelle aree mercatali e nei Mercatini la sporgenza della tenda non è soggetta a canone.
  9. Il pagamento del canone da parte degli operatori del commercio ambulante titolari di posto fisso deve essere effettuato trimestralmente entro l'ultimo giorno del trimestre di riferimento.

### **Articolo 65- Occupazioni abusive**

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
  - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
  - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito verbale di constatazione. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, di cui al successivo articolo 70 si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

### **Articolo 66- Soggetto passivo**

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido per l'intero al pagamento del canone.
3. La vendita o locazione dell'autorizzazione/concessione del posteggio è attestata dalla trasmissione all'ufficio comunale competente dell'atto notarile e/o dalla S.C.I.A.. Il subentro nella concessione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'occupazione oggetto di cessione. La procedura di subentro non potrà perfezionarsi finché il debito non sia stato assolto, anche dal subentrante. Nelle more della procedura per il subentro nella concessione/autorizzazione il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente previo versamento di quanto dovuto.

### **Articolo 67- Versamento del canone mercatale**

1. Il canone per le occupazioni temporanee mercatali con concessione pluriennale deve essere versato nei termini previsti in questo regolamento.
2. Il versamento del canone da parte degli operatori del commercio ambulante titolari di posto fisso nel mercato deve essere effettuato trimestralmente entro l'ultimo giorno del trimestre di riferimento.
4. Il versamento del canone deve essere effettuato con le modalità indicate dal Comune o dal gestore del servizio.
5. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento, anche da parte del subentrante, dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte nuovo occupante. Nelle more della procedura per il subentro nella concessione/autorizzazione il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente previo versamento di quanto dovuto
6. Nei casi di affitto di posteggio la variazione è subordinata all'avvenuto pagamento, anche da parte del subentrante, dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nelle more della procedura il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente previo versamento di quanto dovuto.
7. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

### **Articolo 68- Accertamento e riscossione coattiva**

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento sono effettuate con le procedure previste dal Regolamento Generale del Entrate e dall'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

### **Articolo 69- Rimborsi**

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titolo di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi legali.

### **Articolo 70- Indennità - Maggiorazioni – Sanzioni**

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la maggiorazione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali.
2. Per le occupazioni abusive, oltre al canone dovuto, si applica un'indennità pari al canone stesso maggiorato del 50 per cento.
3. Per le occupazioni abusive ovvero per quelle difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un

minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4, 5 e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii.

4. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 69 del presente Regolamento.

5. Le indennità e maggiorazioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 27/12/2019.

6. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento generale delle entrate comunali.

#### ***Articolo 71- Attività di recupero***

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, maggiorazioni, indennità ed interessi non supera € 20,00 con riferimento a ogni annualità di imposta. Detto importo non costituisce franchigia.

#### ***Articolo 72- Disposizioni finali***

1. Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. È disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente regolamento.
3. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2021.

#### **Allegato 1**

- elenco strade per applicazione del canone unico

**ALLEGATO A) - CANONE UNICO PATRIMONIALE**  
**ELENCO CONTENENTE LA CLASSIFICAZIONE VIE, PIAZZE E LOCALITA'**

**PRIMA CATEGORIA**

|    |                            |    |                                |
|----|----------------------------|----|--------------------------------|
| 1  | Via Pavia ( in parte )     | 31 | Via Damiano Chiesa             |
| 2  | Via del Lucino             | 32 | Via Albino Cei                 |
| 3  | Viale Italia               | 33 | Via Enrico Mattei ( in parte ) |
| 4  | Vicolo dell'Isola          | 34 | Via Peppino Gianola            |
| 5  | Via Giovanni Pascoli       | 35 | Via Michele Serenpiocca        |
| 6  | Via Ugo Foscolo            | 36 | Via Girolamo Salvadeo          |
| 7  | Via Vincenzo Monti         | 37 | Via Giovanni Pastorini         |
| 8  | Via Giosuè Carducci        | 38 | Via Giacomo Matteotti          |
| 9  | Via Erbognetta             | 39 | Via Italo Daglio               |
| 10 | Via Guglielmo Marconi      | 40 | Via Case Nuove                 |
| 11 | Piazza Cesare Battisti     | 41 | Via Monsignor Pietro Anglese   |
| 12 | Via Giuseppe Mazzini       | 42 | Via Antona Traversi            |
| 13 | Vicolo Portone             | 43 | Via Bigli                      |
| 14 | Vicolo Abbeveraggio        | 44 | Piazzale Crisostomo Mainoli    |
| 15 | Via Giuseppe Garibaldi     | 45 | Via Castello                   |
| 16 | Via Santi Nazario e Celso  | 46 | Via Aurelio Saffi              |
| 17 | Via IV Novembre            | 47 | Via Vittorio Veneto            |
| 18 | Via della Libertà          | 48 | Via Pasubio                    |
| 19 | Piazza Aldo Palestro       | 49 | Via alla Costa                 |
| 20 | Via Piave                  | 50 | Via Roma                       |
| 21 | Via Benedetto Cairoli      | 51 | Via San Bernardino             |
| 22 | Via Vecchia                | 52 | Via Incisa                     |
| 23 | Piazza Mercato             | 53 | Vicolo Quartiere               |
| 24 | Piazza del Popolo          | 54 | Via Fornaci                    |
| 25 | Piazzetta Erminia Barbieri | 55 | Via Peschiera                  |
| 26 | Via Cavour                 | 56 | Via Po                         |
| 27 | Via XI Febbraio            | 57 | Via Boschine                   |
| 28 | Via Cavalier Pollone       | 58 | Vicolo Salera                  |
| 29 | Via Nazario Sauro          | 59 |                                |
| 30 | Via Monte Grappa           | 60 |                                |

**SECONDA CATEGORIA**

TUTTE LE ALTRE VIE, PIAZZE E LOCALITA' NON COMPRESSE NELLA PRIMA